



AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,  
L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE



Il Presidente

Codice Atto: **SA0ADJ**  
CUP **I84I20000480001**

**Disposizione n. 467/2021/PRES**

**AUMENTO DI IMPEGNO PER LE SPESE DI PERSONALE CON CONTRATTO DI  
SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PARTECIPANTE ALLA  
XVII CAMPAGNA ANTARTICA INVERNALE 2021 DEL PNRA**

**IL PRESIDENTE**

- **Visto** l'art. 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come novellato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, che istituisce l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), nonché l'art. 2, comma 6, del D. L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, in Legge 22 aprile 2021, n. 55, che pone l'ENEA sotto la vigilanza del Ministero della Transizione Ecologica;
- **Visto** il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 21 settembre 2020, registrato alla Corte dei Conti il 12 novembre 2020, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ENEA composto dal prof. Federico Testa, in qualità di Presidente, dal dr. Tullio Berlinghi e dal dr. Giovanni Giuliano, in qualità di Consiglieri;
- **Visto** il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 27 luglio 2021, notificato all'ENEA il 29 luglio 2021, attualmente al visto degli Organi di controllo, con cui l'ingegnere Gilberto Dialuce è stato nominato presidente dell'Agenzia ENEA, a decorrere dalla data del citato Decreto, in sostituzione del dimissionario presidente prof. Federico Testa;
- **Visto** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 concernente la "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
- **Visto** lo Statuto dell'ENEA approvato con Delibera n. 5/2017/CA e successive modifiche intervenute con Delibera n. 30/2019/CA, pubblicato sui siti istituzionali del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia;
- **Premesso** che l'ENEA è un Ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile;
- **Vista** la Legge 10 giugno 1985, n. 284 che istituisce il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA);
- **Visto** il Decreto interministeriale sottoscritto dal MSE e dal MIUR in data 30 settembre 2010, registrato alla Corte dei Conti e pubblicato sulla GURI n. 27 del 3/02/2011 che affida all'ENEA l'attuazione delle Spedizioni organizzate nell'ambito del PNRA, le azioni tecniche e logistiche e la responsabilità dell'organizzazione nelle zone operative;

- **Viste** la Circolare UCP n. 294/2015 e la Disposizione Commissariale n. 328/2015/COMM con le quali, tra l'altro, vengono confermati i compiti dell'Unità Tecnica Antartide (UTA) e le deleghe del Responsabile di Unità;
- **Vista** la Disposizione Commissariale n. 459/2015/COMM del 5 ottobre 2015 con la quale è stato approvato il nuovo Sistema delle deleghe dell'ENEA;
- **Vista** la Disposizione n. 213/2019/PRES del 26 giugno 2019, con la quale, tra l'altro, si è provveduto a confermare, con decorrenza 1° luglio 2019 e fino al 30 giugno 2023, l'attuale struttura organizzativa dell'Unità Tecnica Antartide (UTA);
- **Vista** la Disposizione n. 236/2020/PRES del 10 luglio 2020 con cui il Presidente dell'ENEA, nelle more dell'approvazione del Programma Esecutivo Annuale (PEA) 2020 da parte del MUR, ha dato attuazione alla Campagna antartica 2020/21 secondo il Piano di Attuazione in Emergenza elaborato dall'Unità Tecnica Antartide, a valere sulle risorse finanziarie di cui al contributo ministeriale assegnato al PNRA per l'annualità 2020

**Premesso che:**

- ENEA, attraverso l'Unità Tecnica Antartide, ha il compito di attuare le Spedizioni italiane in Antartide, secondo gli indirizzi di livello strategico proposti dalla Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide (CSNA) e in accordo con la programmazione scientifica e di coordinamento predisposta dal CNR e presentata in appositi Piani Esecutivi Annali (PEA);
- con Disposizione n. 307/2020/PRES del 17/09/2020 il Presidente dell'ENEA ha autorizzato la spesa necessaria per la partecipazione di personale alla 36<sup>a</sup> campagna antartica estiva 2020/21 e a quella invernale 2021, per un importo complessivo di 3.600.000,00, di cui € 900.000,00 per i contratti di somministrazione del personale interinale impiegato nelle suddette campagne;
- con Disposizione n. 366/2020/PRES del 16/10/2020 il Presidente dell'ENEA, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, ha autorizzato la stipula di un contratto con la Società Gi Group SpA avente ad oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro del personale interinale partecipante alle Spedizioni italiane in Antartide del PNRA, per un periodo di un anno e per un importo di complessivo di € 911.089,80, IVA inclusa, di cui:
  - Euro, 9.090,00 per commissioni d'agenzia (fee) da corrispondere in base al numero e all'importo dei contratti di somministrazione effettivamente attivati nell'arco del contratto, secondo il moltiplicatore 1,01 di cui all'offerta Prot. U-BUY 2020EANLNRM-0001160 del 5 ottobre 2020;
  - Euro 1.999,80 per IVA calcolata al 22% solo sull'importo delle suddette commissioni di agenzia;
  - € 900.000,00 per il rimborso del costo effettivo dei contratti di lavoro da stipulare con le figure professionali ritenute essenziali per il corretto svolgimento della 36<sup>a</sup> Campagna antartica 2020/21 (estiva ed invernale), il cui impegno di spesa è stato assunto a seguito di approvazione della citata Disposizione n. 307/2020/PRES del 17/09/2020;

**Considerato che** è stato necessario prorogare la durata dei contratti per il personale partecipante alla scorsa 36<sup>a</sup> campagna antartica per un periodo di 10 giorni ciascuno impreviste esigenze operative e logistiche sorte nel corso della Spedizione stessa, che hanno comportato un ritardo sulla

data di chiusura della Stazione Mario Zucchelli, che ha comportato una maggiore spesa rispetto alle previsioni iniziali;

**Visto** l'art. 3, punto 3.3 del contratto di appalto tra ENEA e Gi Group Spa stipulato il 29 ottobre 2021 (*Allegato 1*)

**Visto** l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi,

**Vista** la relazione predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento, controfirmata dal Responsabile dell'Unità Tecnica Antartide (*Allegato 2*);

**Considerato** che l'allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente disposizione

### **DISPONE**

- a) di autorizzare, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, l'aumento di impegno di € 60.000,00 per le spese del personale assunto tramite la Società Gi Group SpA per le necessità della 36^ campagna antartica (estiva ed invernale) 2020/21, portando così l'importo complessivo della Proposta n. 662c/2020/UTA ad € 960.000,00, non soggetto ad IVA;
- b) di autorizzare il conseguente aumento di impegno di € 1.000,00, IVA inclusa, per le commissioni di agenzia da corrispondere alla Società Gi Group SpA sulla ulteriore spesa di cui al precedente punto a), portando così l'importo complessivo della Proposta n. 629/2020/UTA ad € 12.089,80, IVA inclusa.

Tali importi non saranno garantiti alla controparte in quanto l'ammontare reale della ulteriore spesa sarà definito solo a consuntivo sulla base delle prestazioni effettivamente richieste dall'ENEA, secondo il moltiplicatore espresso in sede di gara.

La spesa complessiva, pari ad € 61.000,00 IVA inclusa, troverà copertura, sui competenti Bilanci di Previsione ENEA a valere sugli stanziamenti di cui al finanziamento ministeriale al PNRA per l'attuazione della 36^ campagna antartica 2020/21 (estiva ed invernale) Commessa M0IT, per € 60.000,00 sulla voce contabile U.1.03.02.12.001.01 e per € 1.000,00 sulla voce contabile U.1.03.02.99.999.01.

**Allegato 1 alla Disposizione n. 467/2021/PRES**

## CONTRATTO DI APPALTO

Tra l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile (nel seguito indicata come "ENEA") con sede e domicilio fiscale in Roma – Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76, codice fiscale n. 01320740580, P.IVA 00985801000, in persona del Responsabile dell'Unità Tecnica Antartide Dott.ssa Elena Campana, giusta delega con Disposizione n. 336/2020/PRES del 16/10/2020, da una parte, e l'Impresa GI GROUP SPA (Direzione e Coordinamento ex art. 2497 cc Gi Group Holding srl) (nel seguito indicata come IMPRESA), con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Piazza IV Novembre n. 5 – Cap. 20124 -codice fiscale e P.IVA n. 11629770154, in persona del Procuratore Speciale sig. Rocco Giuliano Digilio, munito dei necessari poteri, giusta procura speciale repertorio nr. 8497 raccolta n. 5489 del 13 febbraio 2020 allegata al presente atto, dall'altra parte, si conviene e si stipula quanto segue:

### **ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'ENEA concede all'IMPRESA, la quale per sua parte dichiara di accettare e di assumere con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio, l'esecuzione del servizio di "somministrazione lavoro a tempo determinato" per il reperimento di personale da impiegare durante Spedizioni italiane in Antartide (estive e invernali) del Programma Nazionale di ricerche in Antartide (PNRA), secondo quanto previsto nel presente contratto e nei documenti e condizioni richiamati al successivo art. 2.

In particolare, codesta IMPRESA sarà tenuta ad attivare, su richiesta scritta dell'ENEA, singoli contratti di somministrazione di lavoro temporaneo finalizzati esclusivamente a fronteggiare le esigenze e le situazioni di ordine

	tecnico, organizzativo o sostitutivo, essenziali per il corretto svolgimento	
	della XXXVI Campagna antartica 2020/21 (estiva e invernale) e comunque	
	riferibili al ruolo di “attuatore” della stessa affidato all’ENEA dal DI MIUR-	
	MISE del 30/09/2010.	
	Per ciascun contratto attivato, verrà sottoscritto tra l’IMPRESA e il personale	
	somministrato il format “contratto di lavoro a tempo determinato” previsto	
	dalla normativa in vigore (art. 20, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003).	
	<b><u>ART. 2 - DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI</u></b>	
	Le prestazioni previste dal presente contratto sono soggette all'esatta	
	osservanza delle condizioni stabilite nei seguenti documenti:	
	- Specifiche Tecniche Edizione del 12/5/2014 con revisioni del 31/8/2018;	
	- Patto di integrità;	
	- Offerta dell'IMPRESA Prot. U-BUY 2020-EANLNRM-0001160 del	
	5/10/2020;	
	documenti tutti che l'IMPRESA dichiara di conoscere ed accettare	
	integralmente e che, allegati al presente contratto e sottoscritti dalle Parti, ne	
	costituiscono parte integrante e sostanziale.	
	L'IMPRESA dichiara inoltre di conoscere ed accettare integralmente e si	
	impegna a rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	
	vigente in ENEA nonché il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici	
	ENEA, entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia.	
	<b><u>ART. 3 – FORMA ED IMPORTO DEL CONTRATTO – VARIAZIONI –</u></b>	
	<b><u>QUINTO D'OBBLIGO</u></b>	
	<b>3.1</b> – La prestazione sarà eseguita a fronte di ordini di servizio e remunerata	
	con sistema a rimborso e a misura, secondo le istruzioni che saranno	

2

	impartite di volta in volta dal Responsabile del Procedimento e/o dal Direttore dell'esecuzione del contratto.	
	<b>3.2</b> - L'importo complessivo massimo presunto del contratto, per l'intera durata dello stesso, ammonta a € 9.090,00 (novemilanovanta/00) - IVA esclusa – calcolato applicando il moltiplicatore unico di 1.01 (uno virgola zero uno ) offerto da codesta IMPRESA in sede di procedura negoziata al totale degli importi presunti dei contratti di somministrazione che si prevede di attivare nel periodo 2020/21 (trattamenti fondamentali / diarie/indennità antartiche / compensi aggiuntivi / oneri a carico sia dei lavoratori che del datore di lavoro / rimborsi spese di missione) valutati complessivamente in € 900.000,00.	
	Resta inteso che l'importo effettivo del servizio sarà definito a consuntivo sulla base del prezzo delle commissioni (fee) che risulterà dall'applicazione del moltiplicatore offerto dall'IMPRESA in sede di gara al costo dei contratti di somministrazione realmente attivati.	
	Il valore di detti contratti di somministrazione sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base del reale fabbisogno di personale da destinare alla campagna antartica svolta nel periodo 2020/21, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla programmazione del personale stabilita dall'ENEA e dai fabbisogni previsti dal Programma Esecutivo Annuale (di seguito definito PEA) sottoposti all'approvazione del MUR.	
	<b>3.3</b> - Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione del servizio, e nel rispetto dei casi stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'IMPRESA sarà obbligata ad assoggettarvisi,	











	Non si procederà al mandato di pagamento anche nel caso di accertata irregolarità dell'IMPRESA con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse.	
	L'IMPRESA emetterà fatture elettroniche intestate a:	
	ENEA - Unità Tecnica Antartide	
	Via Anguillarese, 301 – 00123 Roma	
	e le trasmetterà al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate.	
	A tal fine l'ENEA comunica che il Codice Univoco dell'Ufficio dell'Unità Tecnica Antartide (CUU), destinatario delle fatture, è il seguente: UNA00Y.	
	Tale CUU dovrà essere inserito dall'IMPRESA in apposito campo della fattura elettronica unitamente alla specifica indicazione di "Fattura PA".	
	Per garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica è necessaria l'apposizione da parte dell'IMPRESA della firma elettronica qualificata sulla fattura da trasmettere al SDI.	
	Le fatture dovranno indicare il riferimento contrattuale specifico:	
	Proposta n. 629/2020/UTA - CIG 844840003C - CUP I84I20000480001.	
	L'ENEA, quale istituzione rientrante nell'elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, pubblicato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2017 che fissa le modalità di attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA, è soggetto all'applicazione dello "split payment".	
	Il pagamento sarà subordinato all'esito della verifica richiesta per legge ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, secondo le modalità attuative	
	8	



	definitiva per l'importo di € 909,00 ( <i>novecentonove/00</i> ) nei modi stabiliti	
	dall'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	
	La garanzia cessa il suo effetto e sarà svincolata previa autorizzazione del	
	Responsabile del Procedimento soltanto a conclusione dei contratti di	
	somministrazione attivati nell'ambito del presente contratto e dopo che sia	
	stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. Il	
	certificato di ultimazione delle prestazioni è rilasciato secondo le modalità	
	definite dall'art. 25 del D.M. n. 49/2018.	
	<b><u>ART. 8 –RAPPRESENTANTI DELL'ENEA E DELL'IMPRESA</u></b>	
	Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del	
	Procedimento è designato nella persona della Dott.ssa Osea Gregori.	
	Il citato Responsabile si avvale del Direttore dell'esecuzione designato nella	
	persona del Sig. Alberto Della Rovere, che sarà preposto al controllo	
	amministrativo-contabile dell'esecuzione dell'intervento secondo le	
	indicazioni contenute all'art. 26 del D.M. n. 49/2018. Inoltre il Direttore	
	dell'esecuzione del contratto provvederà alla verifica del rispetto degli	
	obblighi dell'Impresa e del subappaltatore secondo le modalità definite	
	dall'art. 20 del D.M. n. 49/2018.	
	L'IMPRESA deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di	
	professionalità ed esperienza che avrà la piena rappresentanza	
	dell'IMPRESA nei confronti dell'ENEA.	
	Prima dell'inizio delle attività, l'IMPRESA comunicherà per iscritto al	
	Responsabile del Procedimento dell'ENEA, il nominativo del suo	
	Rappresentante.	
	<b><u>ART. 9 - NORME ANTINFORTUNISTICHE</u></b>	

	L'IMPRESA dichiara inoltre di aver tenuto conto, nell'elaborazione della	
	propria offerta, degli obblighi imposti dalle norme in materia di sicurezza e di	
	condizioni del lavoro, di previdenza ed assistenza, in vigore nel luogo dove	
	devono essere svolte le attività.	
	<b><u>ART. 10 - PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' E ATTREZZATURE</u></b>	
	<b><u>UTILIZZATE</u></b>	
	L'Impresa si assume l'obbligo dello svolgimento delle attività con	
	l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. Il	
	personale dell'IMPRESA e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti	
	all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e degli	
	obblighi di condotta da esso derivanti, pena la risoluzione del contratto.	
	Il personale somministrato sarà altresì tenuto al rispetto delle norme	
	disciplinari contenute nel "Regolamento del personale" approvato con	
	Decreto Interministeriale del 10/10/1985 e s.m.i., che definisce le <i>"Norme sul</i>	
	<i>trattamento giuridico, economico-accessorio e previdenziale del personale</i>	
	<i>impegnato nelle attività in territorio antartico"</i>	
	<b><u>ART. 11 - ATTIVITÀ DEL PERSONALE DELL'IMPRESA</u></b>	
	L'IMPRESA dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona	
	esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta,	
	quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché	
	avente interesse nell'attività dell'IMPRESA medesima, è dipendente	
	dell'ENEA, anche se in posizione di aspettativa o ricopre incarichi di	
	direzione politica o amministrativa nell'organizzazione dell'Agenzia.	
	La medesima prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un	
	rapporto o di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto	

	su denuncia dell'ENEA, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo di cui al	
	precedente art. 8, senza riconoscimento alcuno per gli eventuali servizi e/o	
	prestazioni fornite e salva la facoltà dell'ENEA di richiedere i danni diretti e	
	indiretti derivanti dalla risoluzione.	
	<b>ART. 12 - ASSICURAZIONE</b>	
	L'IMPRESA è ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo,	
	anche dei propri dipendenti, che cagioni danni all'ENEA, al personale	
	dell'ENEA, a terzi o cose di terzi, e s'impegna conseguentemente al	
	risarcimento di tutti i danni, diretti o indiretti, prodotti e conseguenti.	
	A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto e comunque prima	
	dell'inizio delle attività, l'IMPRESA è tenuta a stipulare, a propria cura e	
	spese, un'apposita polizza di responsabilità civile, che preveda	
	espressamente l'assicurazione per danni, diretti o indiretti, derivanti	
	dall'esecuzione del presente contratto, con un massimale unico non inferiore	
	a € 500.000,00 (cinquecentomila/00). Una copia della suddetta polizza,	
	conforme all'originale, dovrà essere consegnata al Responsabile del	
	Procedimento.	
	Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del contratto si verifichino sinistri	
	alle persone o danni alle proprietà si applica l'art. 24 del D.M. n. 49/2018.	
	<b><u>ART. 13 – CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA</u></b>	
	L'IMPRESA si impegna a comunicare all'ENEA, (con cadenza annuale	
	ovvero al verificarsi del fatto), se sono intervenute variazioni nella	
	composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto	
	comunicato al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 2 del	
	D.P.C.M. n. 187/1991.	



#### **ART. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto non può essere ceduto totalmente né parzialmente, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Resta fermo il diritto dell'IMPRESA di cedere a terzi, anche parzialmente, il credito vantato nei confronti di ENEA, secondo le forme stabilite dal codice civile.

#### **ART. 15 - ONERI FISCALI**

Sono a carico dell'IMPRESA tutte le spese contrattuali, le spese di bollo, del presente contratto e dei relativi allegati. Le spese relative alla registrazione sono a carico della parte che, in caso d'uso, provvede alla stessa.

L'IVA è a carico dell'ENEA nella misura stabilita dalla legge. Gli importi relativi ai contratti di somministrazione lavoro sono fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art 26 bis del DPR n. 196/77 e s.m.i.

#### **ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto potrà essere risolto quando ricorrano una o più delle condizioni richiamate all'art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto sarà inoltre risolto qualora nei confronti dell'appaltatore:


a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di

	condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.	
	50/2016 e s.m.i.;	
	Ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il contratto	
	potrà essere risolto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave	
	ritardo, previa valutazione del responsabile del procedimento.	
	Inoltre, si procederà alla risoluzione ipso-iure nei seguenti casi:	
	a) morte del titolare dell'IMPRESA (se trattasi di Ditta individuale);	
	b) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa o	
	sia in corso nei confronti dell'Impresa un procedimento per la	
	dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto	
	dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 186-bis del Regio	
	decreto 16 marzo 1942, n. 267;	
	c) revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento	
	delle prestazioni oggetto dell'appalto;	
	d) sospensione delle prestazioni oggetto dell'appalto con gravi danni	
	provocati all'ENEA;	
	e) subappalto non autorizzato o contrario alle previsioni di legge e	
	contrattuali;	
	f) non rispondenza delle prestazioni effettuate alle specifiche contrattuali;	
	g) perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, l'irrogazione di misure	
	sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la	
	pubblica amministrazione;	
	h) accertato interesse di personale ENEA nell'attività dell'IMPRESA;	
	i) violazione del divieto di cessione totale o parziale del contratto	
	j) rifiuto prolungato e ingiustificato di presentare la documentazione	

	attestante i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi e quelli	
	relativi al pagamento delle imposte e tasse;	
	k) accertamento in via definitiva della violazione della normativa vigente in	
	materia previdenziale ed assicurativa, nonché relativamente al	
	pagamento di imposte e tasse;	
	l) mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità;	
	m) violazione, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo	
	dell'IMPRESA, degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di	
	comportamento dei dipendenti ENEA.	
	n) mancato rispetto dei protocolli di legalità di cui all'art. 83-bis nel decreto	
	legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'art. 3, comma 7, del	
	D.L. n. 76/2020;	
	o) il tardivo avvio dell'esecuzione delle attività contrattuali, qualora sia	
	imputabile all'Impresa, opera di diritto secondo quanto previsto dal D.L. n.	
	76/2020.	
	In tali casi l'ENEA sarà tenuto a corrispondere all'IMPRESA esclusivamente	
	il corrispettivo contrattuale inerente alle prestazioni regolarmente eseguite,	
	decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.	
	La risoluzione del contratto porterà inoltre all'incameramento da parte	
	dell'ENEA della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016	
	e smi, al risarcimento dei danni da parte dell'IMPRESA, nonché di ogni	
	ulteriore e maggiore spesa, ad eccezione del caso previsto alla precedente	
	lettera a) e nei casi previsti all'art. 108, comma 1 lettere a) e b).	
	<b><u>ART. 17 - NORMA DI RINVIO</u></b>	
	Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa	



	informatici ed elettronici, osservando i principi di correttezza e lealtà al fine di	
	garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della	
	normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.	
	4) I dati richiesti all'IMPRESA sono necessari per adempiere agli obblighi di	
	natura contrattuale, fiscale ed amministrativa. Il conferimento degli stessi è,	
	quindi, obbligatorio per l'instaurazione e il mantenimento di un qualunque	
	rapporto contrattuale.	
	5) I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere	
	comunicati ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori	
	per legge.	
	6) L'IMPRESA può in qualunque momento esercitare i diritti di cui al D.Lgs.	
	196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal GDPR 2016 (679).	
	<b><u>ART. 21 - DICHIARAZIONE ENEA</u></b>	
	Si allega, a sola firma dell'ENEA, la dichiarazione ai sensi dell'art. 26,	
	comma 3 bis, della L. 488/1999, modificata dal D.L. 168/2004 (convertito con	
	L. 191/2004).	
	<b><u>ART. 22 – RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE</u></b>	
	Si applica quanto previsto dalla Parte VI, Titolo I, Capo II ad esclusione degli	
	artt. 209 e 210 (Arbitrato) del D.Lgs. n° 50/2016 e smi.	
	<b>LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE</b>	
	<b>L'ENEA</b>	<b>L'IMPRESA</b>
	Firmato digitalmente da: Elena Campana Organizzazione: ENEA/01320740580 Data: 29/10/2020 17:51:37	 <b>Documento firmato da: DIGILIO ROCCO GIULIANO 30/10/2020</b>
	Il sottoscritto Rocco Giuliano Digilio, Legale rappresentante dell'IMPRESA,	

17

dichiara di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 18 e 22 del presente contratto.

L'IMPRESA

Documento firmato da:  
DIPILIO ROCCO  
GI LIANO  
30/0/2020

	Dichiarazione ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della Legge	
	23 dicembre 1999 n. 488	
	come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168	
	(convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191)	
	Ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191), la sottoscritta Elena Campana, Responsabile dell'Unità Tecnica Antartide dell'ENEA, relativamente al contratto per l'esecuzione di servizi di somministrazione lavoro a tempo determinato di personale da impiegare nel corso delle spedizioni italiane in Antartide stipulato tra l'ENEA, rappresentata dalla sottoscritta, e l'IMPRESA Gi Group S.p.A., nella persona del Procuratore Speciale Rocco Giuliano Digilio dall'altro,	
	DICHIARA	
	ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191), e in particolare che il contratto è stato stipulato in assenza, a tale data, di una Convenzione CONSIP relativa al bene o servizio oggetto del presente contratto, in relazione a quanto previsto dall'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191).	
	Roma lì	Firmato digitalmente da: Elena Campana Organizzazione: ENEA/01320740580 Data: 29/10/2020 17:53:52



**Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e  
lo sviluppo economico sostenibile**

## **SPECIFICHE TECNICHE**

**PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO  
DETERMINATO E PER IL REPERIMENTO DI FIGURE  
PROFESSIONALI DA IMPIEGARE NEL CORSO DELLE  
CAMPAGNE ANTARTICHE (ESTIVE ED INVERNALI) DEL  
PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCHE IN ANTARTIDE (PNRA)**

**12 maggio 2014 con revisioni al 31 agosto 2018**



# INDICE

PREMESSE.....	3
<b>Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO</b>	4
1.1 – SERVIZIO DI PRESELEZIONE DEL PERSONALE.....	4
1.2 – SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE: ATTIVAZIONE DELLE SINGOLE RICHIESTE DI FORNITURA E REQUISITI DEL PERSONALE.....	5
<b>Art. 2 – DURATA</b> .....	7
<b>Art. 3 – COMPITI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLE PARTI</b> .....	7
<b>Art. 4 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO</b> .....	8
<b>Art. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b> .....	9
<b>Art. 6 – RISERVATEZZA</b> .....	9
<b>Art. 7 – INADEMPIENZE E PENALITA’</b> .....	9
FAC-SIMILE MODULO D’ORDINE	10

## PREMESSE

Con Decreto Interministeriale MIUR-MiSE del 30/09/2010, registrato alla Corte dei Conti in data 22/11/2010 e pubblicato sulla GU n. 27 del 3 Febbraio 2011, è stata affidata all'ENEA l'attuazione delle spedizioni italiane in Antartide organizzate nell'ambito del "*Programma Nazionale di Ricerche in Antartide*" (PNRA), ivi comprese le azioni tecniche e logistiche ad essa connesse e la responsabilità dell'organizzazione nelle zone operative.

L'attività in Antartide si svolge in due Stazioni distinte:

- la Stazione italiana "Mario Zucchelli" (MZS) situata sulla costa del continente, aperta per un periodo di circa 4 mesi/anno (da metà ottobre anno "n" ad inizio febbraio anno "n+1") dove si svolgono campagne definite "estive" in quanto temporalmente coincidono con l'estate australe;
- la Stazione italo-francese "Concordia" situata sull'altopiano antartico, aperta invece tutto l'anno, dove si svolgono sia campagne definite "estive" (da inizio novembre anno "n" ad inizio febbraio anno "n+1"), sia le campagne definite "invernali" (da inizio febbraio a inizio novembre dell'anno n+1) in quanto coincidono temporalmente con l'inverno australe.

Tali stazioni ospitano annualmente un consistente numero di personale (circa 180-200 unità/anno nelle campagne estive e 6-8 unità/ anno nelle campagne invernali) che opera congiuntamente per il conseguimento dei programmi di ricerca scientifica e tecnologica previsti da appositi documenti programmatici sottoposti annualmente all'approvazione del Ministrero dell'Università e della Ricerca Scientifica, denominati "Programmi Esecutivi Annuali" (PEA).

Oltre a quanto sopra, alcune figure professionali vengono impiegate anche per l'effettuazione delle traverse (convogli composti da mezzi cingolati che trainano slitte) dedicate al trasporto sul plateau antartico dei materiali destinati al rifornimento stagionale della base Concordia (combustibile, viveri, ecc.).

Per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca e per garantire la manutenzione degli impianti e degli strumenti installati presso le 2 citate Stazioni, viene impiegato in Antartide un contingente logistico di personale altamente qualificato proveniente, di norma, dall'ENEA, dagli Enti e dalle Istituzioni coinvolte nell'attuazione del PNRA.

In base all'esperienza acquisita nel tempo, non è sempre possibile reperire tra i suddetti Enti ed Istituzioni alcune figure professionali essenziali per il corretto svolgimento delle campagne antartiche estive ed invernali, e si rende pertanto necessario il ricorso a forme di collaborazione temporanee identificate nel "contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato", previsto dall'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003 (c.d. Legge Biagi), attraverso l'utilizzo di Agenzie autorizzate ai sensi dei disposti del citato Decreto.

Oggetto della presente procedura è la stipula di un contratto con un'Agenzia per il Lavoro (di seguito definita Società), nell'ambito del quale saranno stipulati specifici contratti di "somministrazione lavoro a tempo determinato", con personale da impiegare per necessità di carattere temporaneo dell'ENEA, considerate essenziali per il corretto svolgimento della campagne antartiche (estive ed invernali) del PNRA indicativamente nel triennio 2015-17.

Si elencano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo i ruoli ed i profili che potranno rendersi necessari in ciascun anno di vigenza del contratto per fronteggiare le esigenze e le situazioni di ordine tecnico, organizzativo o sostitutivo:

- cuoco (chef)
- aiuto cuoco
- meccanico automezzi
- operatore di macchina

- addetto alla gestione/manutenzione di impianti/apparecchiature
- carpentiere civile
- addetto alle operazioni di igiene ambientale
- tecnico informatico
- tecnico elettronico
- medico chirurgo/anestesista;

I presunti periodi di impiego in territorio antartico, valutati in base alla pianificazione operativa di una "campagna tipo", sono invece i seguenti:

- Campagne estive presso le Stazioni "Mario Zucchelli" o "Concordia"
  - 5 unità/anno x 2 mesi
  - 3 unità/anno x 3 mesi
  - 7 unità/anno x 4 mesi
- Campagne invernali presso la Stazione "Concordia"
  - 2 unità/anno x 12 mesi complessivi di cui circa 3 nell'ambito delle campagne estive

Tuttavia, in considerazione della peculiarità delle campagne antartiche, non si può escludere un possibile prolungamento di detti periodi per fattori legati a condizioni meteo-climatiche e logistiche al momento non prevedibili o per il tempo necessario al passaggio di consegne con il personale subentrante.

## **Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

### **1.1) Servizio di preselezione del personale**

L'attività è finalizzata all'individuazione di candidati con i profili professionali richiesti dal Responsabile del Procedimento o suo delegato.

I candidati individuati dalla Società saranno successivamente valutati da un'apposita Commissione ENEA che avrà il compito di dichiararne l'idoneità specifica in relazione alle condizioni dell'Antartide. Si precisa che i candidati così individuati saranno successivamente sottoposti ad ulteriori prove selettive come previsto dalla normativa vigente per il personale che svolge attività in territorio antartico (i.e. "Regolamento del personale" approvato con Decreto Interministeriale del 10/10/1985 e s.m.i., che definisce le *"Norme sul trattamento giuridico, economico-accessorio e previdenziale del personale impegnato nelle attività in territorio antartico"*).

La citata normativa prescrive infatti che il personale possa essere impegnato in attività da svolgersi in territorio antartico *"solo previo conseguimento di giudizio di idoneità a seguito di visita medica e superamento di specifici corsi di qualificazione professionale ed addestramento organizzate dall'ENEA"*, nella sua qualità di attuatore del Programma.

Pertanto il personale selezionato nell'ambito del presente appalto, oltre alle procedure da svolgersi in applicazione della normativa vigente per i contratti di somministrazione e **prima della stipula dei contratti stessi**, dovrà sottoporsi anche alle seguenti prove selettive:

- visite mediche specialistiche volte ad accertare l'idoneità fisica e psichica del personale in relazione alle particolari condizioni ambientali esistenti nel continente antartico; le visite si effettuano di norma presso gli Istituti Medico Legali dell'Aeronautica Militare di Milano o Roma per un impiego previsto di massimo 2 giorni/persona;;
- corso di formazione/addestramento finalizzato alla conoscenza dell'intero spettro delle condizioni operative e a porre il personale in condizione di operare in sicurezza durante le normali attività di spedizione con l'uso dei mezzi e delle tecniche più idonee; il corso si svolge di norma presso Centri di Ricerca ENEA e presso strutture esterne in Val D'Aosta, per un impiego previsto di 12 giorni/persona;

- solo per il personale destinato alla campagna invernale, corso di formazione presso una sede ESA presente in una città europea per un impiego previsto di 6 giorni/persona, insieme ai partner francesi;
- solo per il tecnico elettronico destinato alla campagna invernale, corso specialistico di addestramento sull'uso e la manutenzione delle strumentazioni scientifiche da svolgersi presso vari Centri di Ricerca francesi, per un impiego previsto di circa 3 settimane.

Per tutti i suddetti corsi e spostamenti, l'ENEA riconoscerà esclusivamente il rimborso delle spese vive sostenute secondo le modalità previste dalla normativa ENEA in vigore per le trasferte del personale in organico, dietro presentazione dei giustificativi di spesa in originale.

Si precisa che il rimborso delle spese è dovuto anche ai candidati che, non abbiano ottenuto il giudizio di idoneità o non potranno partecipare alla spedizione per rinuncia o qualsiasi altro motivo. La Società si obbliga a rimborsare ai partecipanti, per conto dell'ENEA, tali costi. Sulla base dell'esperienza maturata gli stessi ammontano orientativamente a 20.000,00 Euro/anno.

### **1.2) Servizio di somministrazione: attivazione dei singoli contratti di lavoro e requisiti del personale somministrato**

Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dalle presenti Specifiche e dalla normativa in materia.

Il R.U.P. richiederà alla Società, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno nel corso di vigenza del contratto, l'attivazione dei singoli contratti di lavoro.

Tali richieste saranno formulate per iscritto e corredate dalle seguenti informazioni:

- la descrizione della professionalità richiesta,
- il corrispondente profilo/categoria del CCNL applicabile,
- il settore di specializzazione ed il grado di esperienza richiesto,
- le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta,
- dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori inquadrati nel medesimo profilo,
- eventuali ulteriori informazioni

La Società dovrà mettere a disposizione il personale richiesto entro il termine di volta in volta comunicato dall'ENEA.

La Società prende atto che, in casi particolari, tale termine potrà essere anche inferiore alle 24 ore.

Fermo restando l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa di settore, la Società si impegna a:

- istruire e formare il personale somministrato in merito alle competenze richieste ed ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul Lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dall'ENEA.
- riconoscere al personale somministrato lo stesso trattamento economico previsto per il personale dipendente di pari livello dell'Agenzia utilizzatrice, a parità di mansioni svolte e anzianità di servizio.

**C.C.N.L. di riferimento** - Ai prestatori di lavoro verranno attribuiti i trattamenti economici e normativi previsti per i livelli professionali contemplati dal C.C.N.L. del *Comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca* (EPR): di norma i profili professionali ritenuti adeguati alle mansioni da affidare sono quello del *Ricercatore/Tecnologo* per il personale laureato e il *Collaboratore Tecnico/Amministrativo* per quello diplomato; i relativi livelli di inquadramento verranno definiti di volta in volta in base al

curriculum dei candidati, alla loro specifica esperienza e ai particolari incarichi di responsabilità che potranno essere loro attribuiti, partendo dai livelli di base EPR corrispondenti al 3° per il personale laureato e al 6° o 8° per i tecnici.

Il CCNL ENEA può essere visualizzato al seguente indirizzo:

**[https://www.aranagenzia.it/attachments/article/8944/CCNL\\_%20ISTR%20RICERCA%20SIGLATO%2019\\_4\\_2018%20DEF\\_PUBB\\_1.pdf](https://www.aranagenzia.it/attachments/article/8944/CCNL_%20ISTR%20RICERCA%20SIGLATO%2019_4_2018%20DEF_PUBB_1.pdf)**

Per i periodi di permanenza in territorio antartico nel corso delle campagne estive, la normativa specifica applicabile è definita del citato “Regolamento del personale” approvato con Decreto Interministeriale del 10/10/1985 e s.m.i.. In particolare, gli artt. 9, 10 e 15 disciplinano il trattamento economico aggiuntivo da corrispondersi al personale per i periodi di partecipazione alle campagne estive.

Tale normativa può essere visualizzata al seguente indirizzo:

**<http://www.pnra.it/leggi.htm>**

Invece, per i periodi di permanenza in territorio antartico nel corso delle campagne invernali il trattamento economico aggiuntivo da corrispondersi al personale è stabilito in un importo giornaliero lordo di € 245,00 come indennità.

In caso di intervento ministeriale in materia di diarie antartiche, sarà cura dell'ENEA informare in tempi utili l'eventuale modifica dell'entità dei trattamenti economici aggiuntivi relativi all'attività svolta in territorio antartico.

Si precisa che per l'intero periodo di permanenza in territorio antartico non si applica l'istituto dello straordinario.

Tutti gli importi previsti nell'ambito della presente procedura (costi del personale in base all'inquadramento EPR e diarie/indennità antartiche ex Reg.to 1985 e s.m.i.) citati nei documenti “Disciplinare di Gara” e “Bando di Gara”, sono coerenti con quelli sostenuti negli ultimi due anni per attività di analoga natura e durata e non sono vincolanti per l'ENEA, in quanto gli stessi potranno subire variazioni in aumento e/o diminuzione in relazione alle effettive esigenze dell'ENEA ed agli specifici provvedimenti legislativi di finanziamento annuale delle attività dell'ENEA. Tali importi sono espressi ai soli fini di una migliore valutazione da parte della Società concorrenti dell'offerta economica da presentare in sede di gara.

La quota che l'ENEA corrisponderà alla Società a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi si intende non compresa nella base imponibile di IVA.

La quota che l'ENEA andrà invece a corrispondere alla Società a titolo di compenso per l'attività resa (**c.d. fee d'agenzia**) è soggetta ad IVA nella misura prevista dalla legge.

Qualsiasi variazione retributiva o contributiva (es. festività cadenti di domenica, ed infrasettimanali, indennità ed altro), ogni qualvolta si verifichi, sarà comunicata dall'Ente utilizzatore alla Società e dovrà essere immediatamente applicata ed andrà a far parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il margine d'agenzia (moltiplicatore) offerto.

## **Art. 2 – DURATA**

Il contratto avrà la durata di 12 (dodici) mesi, a partire dalla data di sottoscrizione delle parti del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

L'ENEA ha il diritto di recedere unilateralmente dal presente appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, da comunicarsi alla Società aggiudicataria con lettera raccomandata A/R.

Il recesso non solleva l'ENEA dall'obbligo di rimborsare alla Società aggiudicataria, per ogni singolo contratto di prestazione in essere e fino alla sua naturale scadenza o a quella eventualmente concordata in conseguenza del recesso, il corrispettivo orario pattuito per tutte le ore retribuite dall'IMPRESA ai lavoratori somministrati, in quanto dovute per legge (art. 21, D.Lgs. n.276/2003 e smi) e per contratto collettivo.

La Società aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni alla data di efficacia del recesso, assicurando, tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ENEA. La Società aggiudicataria avrà diritto al pagamento dei servizi prestati correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

### **Art. 3 - COMPITI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI**

3.1) La Società si obbliga a:

- fornire personale già istruito e formato, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- aggiornare il personale temporaneo in servizio attraverso piani formativi periodici;
- garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;
- trasmettere all'ENEA, prima della stipula del contratto individuale con il prestatore di lavoro, il modulo d'ordine debitamente compilato;
- trasmettere all'ENEA, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra Società e prestatore di lavoro temporaneo, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nel D.Lgs. 276/2003;
- rimborsare al personale selezionato dall'ENEA le spese documentate da questo sostenute per l'effettuazione delle trasferte fuori dal comune di residenza (missioni per visite mediche, partecipazione ai corsi di addestramento, trasferimenti tra l'Italia e l'emisfero australe e i periodi di soggiorno in detto emisfero, ulteriori eventuali riunioni indette dall'ENEA).

3.2) L'ENEA si obbliga a:

- trasmettere, relativamente a ciascuna figura professionale, un modulo d'ordine (il cui facsimile è allegato al presente documento) prima della stipula di ciascun contratto individuale;
- comunicare alla Società i trattamenti normativi e retributivi per ogni figura professionale corrispondente al prestatore di lavoro temporaneo, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore/maggiore periodo di durata del rapporto lavorativo per ogni lavoratore temporaneo utilizzato;
- corrispondere alla Società il compenso per il servizio nella misura determinata nell'offerta, comprensivo della quota ferie, ex festività, riposi compensativi e festività cadenti di domenica ed infrasettimanali ogni qualvolta si verifichino, con esclusione di ulteriori eventuali assenze del lavoratore (es. per malattia ed infortunio, congedi, premessi o

congedi straordinari che sono a rischio della Società e pertanto compresi nel moltiplicatore offerto). La Società dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo;

- rimborsare al costo gli importi corrisposti dalla Società al lavoratore a fronte delle spese di missioni effettuate dal lavoratore e preventivamente approvate dall'ENEA;
- versare direttamente, in caso di inadempimento della Società, al prestatore di lavoro temporaneo e/o all'Ente previdenziale, le retribuzioni ed i contributi dovuti, restando comunque salva l'azione di rivalsa verso la Società;
- adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- fornire eventuale divisa, l'abbigliamento antartico e dispositivi di protezione individuali.

L'ENEA potrà richiedere in qualsiasi momento alla Società l'esibizione del Libro matricola o documentazione analoga, il modello DM 10, delle buste paga e di ogni altra documentazione idonea.

Qualora da tali documenti, la Società risulti non in regola con gli obblighi di cui sopra, l'ENEA potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio alla Società che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente potranno essere addebitate le maggiori spese sostenute.

#### **Art. 4 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

L'ammontare massimo presunto del servizio sarà determinato all'atto dell'aggiudicazione definitiva della procedura. L'ammontare reale dell'appalto verrà definito solo a consuntivo sulla base del prezzo dei fee di agenzia che risulterà dall'applicazione del moltiplicatore offerto dalla Società aggiudicataria al costo complessivo dei contratti di somministrazione effettivamente attivati.

Ai fini del computo dei giorni di lavoro effettuati dal prestatore di lavoro temporaneo, l'ENEA ed il Lavoratore somministrato sottoscriveranno un'apposita scheda "foglio presenze", indicante i giorni lavorati e le indennità spettanti, che sarà trasmessa alla Società a cura dell'ENEA.

La Società emetterà fattura mensile intestata all'ENEA, contenente i seguenti dati:

- a) numero di contratto e nominativo del lavoratore e relativa mansione;
- b) quantitativo dei giorni effettivamente lavorati nel mese di fatturazione, suddivisi per singolo lavoratore;
- c) stipendio base come da CCNL di riferimento;
- d) diarie e indennità antartiche;
- e) retribuzioni accessorie; costo unitario delle stesse;
- f) rimborsi spese di missione;
- g) Totale fattura

Le fatture, su richiesta, dovranno essere corredate della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici del mese precedente a quello di riferimento delle fatture. In caso di assenza della documentazione di cui sopra, i termini per il pagamento sono interrotti fino alla data in cui la documentazione richiesta verrà presentata, senza che questo possa dar luogo a richiesta di interessi da parte della Società.

La Società emetterà inoltre fattura distinta intestata all'ENEA per il margine di agenzia applicato alle voci alle voci c), d) ed e) di cui sopra.

#### **Art. 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'ENEA, a norma dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ha designato la Dr.ssa Elena Campana quale Responsabile Unico del Procedimento, che ha il compito di vigilare sull'esecuzione del contratto e di assicurare il rispetto delle norme e delle procedure previste dalle presenti "Specifiche tecniche".

Il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali saranno seguite, controllate e verificate dall'ENEA a mezzo del Direttore dell'esecuzione del contratto, designato nella persona dell'Ing. Umberto Ponzo.

#### **Art. 6 – RISERVATEZZA**

La Società aggiudicataria è tenuta ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti od altro di cui verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio oggetto del contratto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi.

Ai sensi della vigenti norme, i dati personali dei soggetti interessati al servizio prestato, possono essere trattati dalla Società aggiudicataria esclusivamente per i fini indicati nel presente contratto. Il presente articolo ha per l'ENEA carattere essenziale, la sua violazione dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto.

#### **Art. 7 – INADEMPIENZE E PENALITÀ**

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la sua gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'ENEA, contesterà mediante lettera raccomandata A/R le inadempienze riscontrate, assegnando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la soluzione delle problematiche rilevate o per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte.

La cauzione definitiva prevista dal contratto garantisce tutti gli obblighi assunti dalla Società compresa la mancata stipula dei contratti specifici, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Resta espressamente inteso che l'ENEA, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.



## MODULO D'ORDINE

ccnl \_\_\_\_\_ LIVELLO \_\_\_\_\_ CAMPAGNA \_\_\_\_\_

GG FERIE E RIPOSI COMPENSATIVI DARICONOSCERE =                      circa

**PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO** \_\_\_\_\_

<b>A</b>	RETRIBUZIONE ANNUA LORDA	€
	di cui: retribuzione mensile per 12 e tredicesima	€
	<i>Stipendio tabellare</i>	
	<i>Indennità vacanza contrattuale</i>	
	<i>Indennità di Ente mensile (per 12 mesi)</i>	
	Indennità Ente annuale	
<b>B</b>	Diaria e indennità antartica <b>lorda</b> ex art. 15 del Reg.to del Personale operante in Antartide di cui al D.I. del 28/10/195 e s.m.i. per un numero previsto di 105 giorni	€
<b>C</b>	Indennità <b>lorda</b> per un numero previsto di 275 giorni	€
<b>D</b>		
<b>E</b>	Retribuzione oraria mensile	€
<b>F</b>	Rateo Tredicesima	€
<b>G</b>	Rateo Ferie	€
<b>H</b>	Rateo ex festività	€
<b>I</b>	Rateo ex recuperi compensativi	€
<b>J</b>	TOTALE RETRIBUZIONE ORARIA LORDA	€
<b>K</b>	T.F.R.	€
<b>L</b>	Contributi previdenziali (28,68%)	€
<b>M</b>	trattenuta su T.F.R. (-0,5%)	€
<b>N</b>	premio INAIL	€
<b>O</b>	Versamento 4% fondo per la formazione (formatemp)	€
<b>P</b>	Quota Ente Bilaterale per il lavoro temporaneo (EBITEMP)	€
<b>Q</b>	Monetizzazione permessi sindacali	€
<b>R</b>	<b>TOTALE COSTO ORARIO</b>	€
<b>S</b>	<b>MOLTIPLICATORE OFFERTO</b>	€
<b>T</b>	TARIFFA (VOCE R X VOCE S)	€
<b>U</b>	IVA 22% SU MARGINE	€

### NOTE:

Le voci da "A" a "D" vengono compilate a cura dell'Agenzia

**Le voci da "E" a "U" sono compilate dalla Società e sottoposte a verifica da parte dell'Agenzia**

**“Patto di integrità tra l'ENEA e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici”**

Il presente allegato deve essere sottoscritto da **chi è autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente l'Operatore Economico** (se procuratore allegare copia, non autenticata, della procura speciale dalla quale si evincono i poteri di firma del procuratore).

Il presente documento, approvato dall'ENEA, successivamente integrato con Circolare N. 1/2017/LEGALT del 16.01.2017 e da ultimo con lettera Circolare N. 12401/2020/LEGALT del 02.03.2020, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e prodotto insieme ai documenti di partecipazione alla procedura da ciascun partecipante e costituirà parte integrante del contratto.

1. Il presente Patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'ENEA e dei partecipanti alla procedura di affidamento in oggetto, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
2. Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'ENEA impiegati ad ogni livello nell'espletamento delle procedure di affidamento e nel controllo dell'esecuzione dei relativi contratti sono consapevoli del presente Patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso.
3. La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare all'ENEA qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della presente procedura di affidamento, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto.
4. La sottoscritta Impresa, in caso di aggiudicazione, si impegna a riferire tempestivamente all'ENEA ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'Impresa prende, altresì, atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione dell'appalto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza. La sottoscritta Impresa è consapevole che, nel caso in cui non comunichi i tentativi di pressione criminale, il contratto si risolverà di diritto.
5. La sottoscritta Impresa dichiara, altresì, che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
6. La sottoscritta Impresa si impegna a rendere noti, su richiesta dell'ENEA, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito della procedura di affidamento.
7. La sottoscritta Impresa prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, saranno applicate, a seconda delle fasi in cui lo stesso si verifichi, le seguenti sanzioni:
  - Esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento;
  - Risoluzione del contratto con incameramento della cauzione provvisoria o definitiva.
8. **Dichiarazione di Pantouflage.** L'Impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti ENEA che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Agenzia nei confronti della stessa Impresa per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'ENEA. La medesima prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un

rapporto come sopra detto, il contratto sarà nullo ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 16-ter del D.lgs 165/2001, con il conseguente obbligo di restituzione all'ENEA degli eventuali compensi illegittimamente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento.

9. **Dichiarazione sull'insussistenza di possibili conflitti di interesse.** L'Impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e si obbliga a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente; l'Impresa è consapevole che in caso di violazione dell'impegno sottoscritto, l'ENEA si riserva di valutare la sua esclusione, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo la gravità della violazione accertata dall'Agenzia, tenuto conto anche della natura del conflitto non dichiarato e delle circostanze che hanno determinato l'omissione, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento. Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, vanno segnalate al Responsabile Unico del Procedimento e/o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'ENEA.

Data.....

Timbro dell'impresa e  
Firma del legale rappresentante

**DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA**

**ALL' ENEA – AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO  
ECONOMICO SOSTENIBILE**

**UNITA' TECNICA ANTARTIDE - Via Anguillarese, 301 - 00123 ROMA**

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO DEL  
PERSONALE INTERINALE PARTECIPANTE ALLE SPEDIZIONI ITALIANE IN ANTARTIDE DEL PROGRAMMA  
NAZIONALE DI RICERCHE IN ANTARTIDE (PNRA)**

**Procedura U-BUY G00560 - Codice CIG: 844840003C - Codice CUP: I84I20000480001**

Il/la sottoscritto/a DIGILIO ROCCO GIULIANO

*(cognome e nome)*

nato a ACCETURA (\_MT\_), il 21/07/1955

*(luogo) (prov.) (data)*

residente a NOVARA (\_NO\_), Via LANGHI n. 14

*(luogo) (prov.) (indirizzo)*

in nome del concorrente " GI GROUP SPA (direz e coord ex art 2497 cc Gi group Holding srl)

*(ragione sociale)*

con sede legale in MILANO (MI), P.ZZA IV NOVEMBRE, 5

*(luogo) (prov.) (indirizzo)*

**nella sua qualità di** ☐ **Titolare o Legale rappresentante** ☒ **X Procuratore speciale/generale**

**soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:**

☐ **X Società** (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a) *(specificare tipo SPA – IMPRESA SINGOLA)*

**OFFRE**

Il seguente **moltiplicatore unico**, da applicarsi al costo dei contratti di somministrazione, espresso al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze

**€ 1,01 ( UNO VIRGOLA ZERO UNO)**

*in cifre e in lettere*

L'offerta sopra riportata è comprensiva di:

- Euro **445,54** per costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
- Euro **1.782,18** per costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

MILANO, 05/10/2020

*(luogo, data)*

***documento sottoscritto digitalmente***

**ROCCO GIULIANO DIGILIO (PROCURATORE SPECIALE)**

*(timbro dell'impresa e firma)*

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di **timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore**  
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal "procuratore/i" della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura  
notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

**Allegato 2 alla Disposizione n. 467/2021/PRES**



AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,  
L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

Unità Tecnica Antartide  
Servizio Amministrazione e Gestione  
UTA-AGE

**Contratto di appalto con la società Gi Group Spa sottoscritto il 29 ottobre 2020 relativo all'affidamento dei servizi di somministrazione lavoro per il reperimento di personale da impiegare durante la Campagna antartica 2020/21 (estiva ed invernale) del PNRA  
Procedura U-BUY G00560 - Codice CIG: 844840003C - Codice CUP: I84I20000480001**

**Richiesta aumento impegno per necessità sopravvenute.**

Con Disposizione n. 336/2020/PRES del 16 ottobre 2020, il Presidente dell'ENEA, tra le altre cose, ha autorizzato la stipula del contratto di appalto di cui al titolo con la Società Gi Group Spa.  
Sulla base di una prima programmazione delle attività era stato previsto un importo contrattuale così articolato:

- € 900.000,00 quale importo presunto per il rimborso del costo dei contratti interinali da stipulare con le figure professionali ritenute essenziali per il corretto svolgimento della Campagna antartica 2020/21 (estiva ed invernale),
- € 9.090,00 per commissioni d'agenzia (fee)

Le reali esigenze della XXXVI spedizione hanno condotto alla stipula di 9 contratti interinali per la partecipazione alla campagna estiva 2020-2021, della durata prevista di 90 giorni ciascuno, e di 2 contratti per quella invernale, della durata di circa 12 mesi ciascuno.

E' importante sottolineare che le previsioni di impiego del personale nel corso delle spedizioni sono difficilmente rispettabili in quanto sia le date di ingresso nel continente antartico che quelle di uscita sono suscettibili di frequenti variazioni dovute essenzialmente alle condizioni meteo-climatiche, che condizionano le partenze/arrivi dei vettori aerei/navali di collegamento, ed alle modifiche che vengono apportate alla pianificazione delle campagne legate all'andamento delle attività scientifiche e logistiche in sito.

Per la scorsa stagione, è stato necessario prorogare la durata dei contratti per il personale partecipante alla Spedizione estiva per un periodo di 10 giorni ciascuno in base alle esigenze operative e logistiche sorte nel corso della Spedizione stessa, che hanno comportato un ritardo sulla data di chiusura della Stazione Mario Zucchelli.

A seguito di tale maggiore impiego del personale estivo, i fondi inizialmente previsti per l'intera campagna non risultano sufficienti in quanto la disponibilità residua degli impegni n. 2021/894 (fee di agenzia) e 2021/897 (costo contratti interinali), pari rispettivamente a € 251,46 e € 15.588,39, è inferiore alla spesa attesa per il saldo finale dei 2 contratti ancora in essere.

A quest'ultimo riguardo, si precisa che per arrivare a conclusione degli ultimi due contratti, si stima una spesa di circa € 74.000, al lordo dei contributi previsti a carico sia dei dipendenti che dell'ENEA, necessari per la copertura di quanto segue:

- a) € 49.000,00 per gli stipendi dei mesi di novembre e dicembre 2021 e per circa 60 giorni di ferie e di riposi compensativi previsti dal CCNL ENEA e dal Regolamento del personale operante in territorio antartico
- b) € 23.800,00 per la diaria/indennità della campagna estiva 2021/22 e il saldo di quella invernale 2021
- c) € 1.200,00 per rimborsi delle spese di viaggio/soggiorno tra Italia ed Emisfero australe.

Per le corrispondenti fee di agenzia, la stima della spesa è pari a 740,00 calcolate applicando il moltiplicatore di 1,01 offerto dalla Società Gi Group in sede di gara, oltre a € 162,80 per IVA, per un totale di € 908,80.

Tutto ciò premesso, si ritiene necessario richiedere l'autorizzazione ad un aumento di impegno pari alla differenza tra la disponibilità residua degli impegni già assunti e la spesa ancora da sostenere, pari a:

Unità Tecnica Antartide  
UTA AGE

Centro Ricerche Casaccia  
Via Anguillarese 301  
00123 Santa Maria di Galeria (Roma)

Tel. +39-06-30483340  
+39 06.30484816  
osea.gregori@enea.it

Sede Legale - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 Roma - Italia - Tel. +39-06-36271

Firmato digitalmente da: Elena Campana - CUP: I84I20000480001 - Codice Fiscale 01320740580 - www.enea.it

Organizzazione: ENEA/01320740580

Data: 03/12/2021 14:22:11



Pag. n. 2

- € 58.411,61 (15.588,39 - 74.000,00) per la parte relativa ai contratti di somministrazione, prudenzialmente arrotondati a € 60.000,00
- € 657,34 ( 251,46-908,8) per le fee di agenzia, prudenzialmente arrotondati a € 1.000,00.

L'aumento di impegno richiesto rientra nel caso previsto all'art. 106, comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici in quanto inferiore alla soglia del 20%, ripreso anche all'art. 3.3 del contratto di cui al titolo.

Roma, 2 dicembre 2021

Il Responsabile del Procedimento

Firmato digitalmente da: Osea Gregori  
Organizzazione: ENEA/01320740580  
Data: 02/12/2021 17:09:57